

# **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 - Costituzione e funzioni del Collegio***

Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia è istituito a norma dell'art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n° 81 e dell'art. 10 della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna». Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale dei maestri di sci della Lombardia.

### ***Art. 2 - Regolamento del Collegio***

L'attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall'art. 10 comma 8 della legge regionale 26/14 e succ. modificazioni.

## **TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO**

### ***Art. 3 - Organi e strutture del Collegio***

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Sono strutture del Collegio:

- d) i Revisori dei Conti;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

### ***Art. 4 - Anno Finanziario***

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di agosto e termina il trentuno luglio di ogni anno; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori dei conti entro novanta giorni dal termine dell'anno finanziario per poi essere approvato dall'Assemblea dei membri del Collegio.

### ***Art. 5 - Assemblea dei membri del Collegio***

L'Assemblea è composta da tutti i Membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. L'Assemblea del Collegio è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre di ogni anno con lettera sottoscritta dal Presidente pubblicata sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Della convocazione viene dato avviso agli aventi diritto al voto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio e può essere inoltre convocata dalla Direzione Regionale competente alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio ai sensi dell'art. 10, comma 7, l.r. 26/14. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l'Assemblea del Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o per rappresentanza.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;

- b) eleggere i revisori dei conti;
- c) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale;
- d) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- e) adottare il regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) apportare modifiche al regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) pronunciarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Nelle assemblee ordinarie il Presidente ed il Segretario del Collegio svolgono le funzioni di Presidente e Segretario dell'Assemblea; in caso di loro mancanza, impossibilità e/o impedimento le suddette funzioni sono svolte dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

Nelle assemblee elettive il Presidente e il Segretario del Collegio, anche se in regime di prorogatio, non possono ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea elettiva.

Per l'individuazione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Elettiva si procede all'estrazione, con criterio di scelta casuale, dei nominativi nell'elenco di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'assemblea elettiva.

La dichiarazione di disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea elettiva deve essere comunicata alla segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, a seguito di apposito avviso per la candidatura pubblicato sul sito del Collegio.

Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità previste dal comma precedente, si procede all'estrazione dei nominativi, con criterio di scelta casuale, dall'elenco dei Maestri di sci regolarmente iscritti al Collegio.

Il ruolo di Presidente e Segretario non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati.

Gli scrutatori sono estratti con criterio di scelta casuale tra coloro che hanno comunicato alla Segreteria del Collegio la propria disponibilità a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, a seguito di apposito avviso per la candidatura pubblicato sul sito del Collegio.

Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità del comma che precede, si procede all'estrazione dei nominativi, con criterio di scelta casuale, dall'elenco dei Maestri di sci regolarmente iscritti al Collegio.

Il ruolo di scrutatore non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati.

Il Collegio degli scrutatori deve essere composto da almeno tre componenti. Gli scrutatori nominati indicano al loro interno il Presidente degli scrutatori.

Le assemblee ordinarie possono essere svolte anche in modalità audio-video conferenza simultanea con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale. I mezzi tecnologici individuati per lo svolgimento dell'assemblea in audio-video conferenza simultanea devono consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e dunque la legittimazione a partecipare all'assemblea, nonché constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; al Segretario deve essere consentito di percepire in modo adeguato quanto si verifica nel corso dell'assemblea ai fini della verbalizzazione; ai Membri dell'Assemblea deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione dell'Assemblea deve essere specificata la modalità di svolgimento della riunione. Per lo svolgimento delle Assemblee ordinarie in forma di audio-video conferenza è necessario utilizzare strumenti e piattaforme specifiche.

Le assemblee elettive possono essere svolte in modalità audio-video conferenza, tramite l'utilizzo di sistemi e piattaforme certificate che siano idonee a garantire la segretezza dell'espressione di voto. In caso di svolgimento delle assemblee elettive in modalità audio-video conferenza, tramite l'utilizzo di sistemi e piattaforme certificate, sarà necessario individuare le figure del Presidente e del Segretario di Assemblea ma non dovrà essere nominato il Collegio degli scrutatori.

## **Art. 6 - Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza semplice. Salvo quanto previsto dall'art. 15, tra i membri del Consiglio Direttivo è garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni disciplina. I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Ogni membro del Collegio può votare non più di 11 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Collegio almeno 7 giorni prima dell'Assemblea elettiva unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), per poter essere validamente inserite nella scheda dei candidati.

La carica di Consigliere del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di Consigliere in altre associazioni di categoria e/o enti che si occupano di tutelare gli interessi dei Maestri di sci. Tale incompatibilità è estesa anche a coloro che svolgono funzioni apicali/direttive nei suddetti enti.

#### **Art. 7 - Cariche del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.

#### **Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri iscritti all'Albo regionale;
- d) mantiene i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali e dei maestri di sci di altri paesi;
- e) dà i pareri richiesti dalla Regione e dalle altre autorità - amministrative e non - sulle questioni che coinvolgono l'ordinamento, la disciplina della professione e l'attività dei maestri di sci;
- f) collabora con la Regione Lombardia all'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci, degli aggiornamenti obbligatori e dei corsi di specializzazione in ottemperanza e con le modalità di cui alle normative vigenti;
- g) stabilisce la quota annuale di iscrizione al Collegio e l'ammontare del contributo amministrativo di cui all'art. 19;
- h) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
- i) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- j) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- k) riconosce, in accordo con la Regione Lombardia, le specializzazioni da evidenziare sul tesserino di riconoscimento personale d'iscrizione all'albo di cui all'art. 21;
- l) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti, ovvero tra questi e le Scuole di Sci;
- m) stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci ai sensi dell'art. 14 lett. f) ter del Regolamento Regionale;
- n) designa i rappresentanti del Collegio presso gli Enti ed organizzazioni di carattere locale, regionale e nazionale.

#### **Art. 9 - Funzioni del Presidente del Collegio**

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi. Il Presidente rilascia il tesserino di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale. Il Presidente può essere rieletto per più mandati, anche consecutivi. Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vicepresidente. Il Presidente nomina il Segretario del Collegio. Il Presidente presiede e dirige l'Assemblea del Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Funzioni del Vicepresidente del Collegio**

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega specifica dello stesso.

#### **Art. 11 - Funzioni del Segretario del Collegio**

Il Segretario ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento dell'ufficio di segreteria. In particolare, il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo; organizza le Assemblee del Collegio, redige e controfirma i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Il Segretario resta in carica sino a quando rimane in carica il Presidente che lo ha nominato e comunque, ai sensi dell'art. 16, sino all'insediamento del nuovo Direttivo continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 12 - Funzioni del Tesoriere**

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

#### **Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, almeno due volte ogni anno di carica. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti ovvero, in caso di inerzia del Presidente, cioè decorsi 8 giorni dal ricevimento della richiesta, è convocato dal Vicepresidente. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della riunione; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato fino a 24 ore prima della seduta con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, nella stessa giornata trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto o firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario che ne cura l'archiviazione agli atti del Collegio. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo il rappresentante del Collegio presso il COLNAZ nonché un istruttore nazionale di sci alpino, uno di sci di fondo e uno di snowboard, iscritti al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, oltre ad eventuali soggetti esterni individuati dal Presidente in qualità di consulenti o esperti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in forma di audio-video conferenza simultanea con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. I mezzi tecnologici individuati per la audio-video conferenza simultanea devono consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; ai Consiglieri deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo dà atto dell'eventuale svolgimento della riunione in forma di audio-video conferenza simultanea.

#### **Art. 14 - Decadenza dalla carica di Consigliere**

La carica di Consigliere decade per:

- a) assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio;
- b) dimissioni;
- c) decesso.

#### **Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica**

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga nel rispetto della rappresentanza delle discipline prevista dall'art. 6, salvo quanto previsto nei due commi successivi. Nel caso in cui non sia possibile sostituire le vacanze consiliari secondo le modalità previste dal comma precedente, i consiglieri sono reintegrati per surroga indipendentemente dalla disciplina di rappresentanza.

Nel caso in cui l'elenco dei votati sia esaurito ed il numero dei consiglieri non sia inferiore a 7, il Consiglio Direttivo opera sotto numero fino alla scadenza del mandato mantenendo tutte le proprie competenze indipendentemente dalla rappresentanza delle discipline.

Nel caso in cui il numero dei Consiglieri sia inferiore a 7 e le vacanze consiliari non possono essere sostituite per surroga, il Presidente deve convocare entro 6 mesi l'Assemblea per eleggere i membri mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

#### **Art. 16 - Scioglimento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui non venga convocato o non si riunisca validamente almeno due volte all'anno.

In qualsiasi caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Direttivo, gli Organi previsti al comma successivo devono convocare senza indugio, e comunque in modo che l'Assemblea si svolga non oltre 90 giorni dalla data nella quale hanno avuto effetto lo scioglimento o la decadenza, l'Assemblea Elettiva.

Nel periodo di transizione e fino all'insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o inottemperanza, dal Vicepresidente e dal Tesoriere uscenti.

Nel medesimo periodo le funzioni di controllo contabile e finanziario sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori che, solo per questo periodo, assume la carica di Revisore Unico.

#### **Art. 17 - Revisori dei Conti**

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, individuato nel primo candidato dei non eletti, che vengono eletti dall'Assemblea tra candidati iscritti al registro dei revisori legali. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il candidato più votato tra i quattro eletti. In caso di parità dei voti è Presidente il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano per età.

Revisore supplente è il candidato che ha ottenuto meno voti tra i quattro eletti. In caso di parità dei voti è Supplente il candidato che ha minore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane per età.

I Revisori hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e sulla gestione finanziaria dello stesso, e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono rivolgersi alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia che deciderà in merito.

### **TITOLO III - ALBO PROFESSIONALE**

#### **Art. 18 - Tenuta dell'Albo**

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Lombardia. L'Albo Professionale è unico ed è distinto in tre sezioni: maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo e maestri di snowboard.

#### **Art. 19 - Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale**

Chiunque intende esercitare la professione di maestro di sci così come descritta e determinata dalle normative vigenti deve richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto dal Collegio, deve essere presentata alla Segreteria del Collegio, mediante consegna a mano o spedizione con posta

raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con documentazione firmata digitalmente. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione al conseguimento Pfc-s (Prova formativa comune di sicurezza) per lo sci alpino, snowboard e sci di fondo ed Pfc-t (Prova formativa comune tecnica) per lo sci alpino. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla prova del versamento della quota annuale di iscrizione al Collegio e dal contributo amministrativo per l'iscrizione. Qualsiasi successivo cambiamento di residenza e/o di domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. La domanda deve intendersi accolta qualora nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda il Collegio non

provveda a comunicare il diniego dell'iscrizione.

#### ***Art. 20 – Documenti rilasciati all'iscritto all'albo***

All'atto della iscrizione all'Albo professionale il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di riconoscimento personale e lo scudetto identificativo personale.

#### ***Art. 21 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento***

Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014, l'interessato, al fine di non incorrere nella cancellazione dall'albo, è tenuto a trasmettere comunicazione dell'impedimento a mezzo PEC o spedizione con posta raccomandata al Collegio, allegando documentazione comprovante la causa di malattia o di forza maggiore. I maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio, per malattia, o comprovata causa di forza maggiore, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia prima della scadenza dell'aggiornamento, allegando le certificazioni mediche o altra documentazione comprovante l'impedimento per causa di forza maggiore. Tali maestri non incorrono nella cancellazione dell'albo e sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo alla scadenza dell'aggiornamento. Nel caso in cui il maestro non abbia potuto frequentare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo, verrà cancellato dall'albo fino alla partecipazione del turno di aggiornamento, quindi non potendo esercitare fino al completamento dello stesso".

#### ***Art. 22 – Cancellazione dall'Albo***

Ad esclusione dei casi disciplinati all'articolo precedente, a pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci producono al Collegio Regionale con frequenza triennale autocertificazione ai sensi del DPR 445 di regolare frequenza nel triennio del corso di aggiornamento, nonché, con cadenza annuale, di avvenuta stipulazione di polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012. Della avvenuta cancellazione viene data comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'interessato. La cancellazione dall'Albo è altresì comunicata da parte del Collegio alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia.

#### ***Art. 23 - Rinnovi annuali***

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza del versamento.

La quota ha validità annuale e decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. In caso di omesso pagamento entro il suddetto termine verrà applicata una penale pari al 15% della quota annuale. In caso di omesso pagamento della quota annuale, la segreteria del Collegio provvede ad inviare una comunicazione di sollecito di pagamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al maestro.

Laddove il sollecito non sortisca effetto, il Collegio procede ad inviare lettera di messa in mora mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC, o in mancanza, a mezzo raccomandata A/R con l'avviso che il Maestro di sci verrà sospeso dall'albo in caso di omesso versamento della quota annuale. Coloro che non versano nei termini stabiliti la quota annuale, sono sospesi dall'Albo del Collegio dei Maestri di sci con provvedimento non avente natura disciplinare.

La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento integrale del dovuto.

Durante il periodo di sospensione, il credito del Collegio per l'omesso pagamento della quota annuale continua a maturare anche per le annualità successive rispetto a quella in cui il maestro è stato sospeso.

#### **Art. 24 - Trasferimento di Albo professionale**

I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all'Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

#### **Art. 25 - Sospensione e cancellazione dall'Albo professionale**

La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:

- a.a) motivi disciplinari;
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea;
- a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- b.a) su domanda dell'iscritto;
- b.b) per decesso o per definitiva inabilità medico sanitaria;
- b.c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma;
- b.d) per condanna penale con interdizione permanente;
- b.e) d'ufficio ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 3 r.r. 5/2017 per la mancata frequentazione del corso di aggiornamento;
- b.f) in caso di omesso versamento della quota annuale per un tempo superiore a due annualità.

#### **Art. 26 – Maestri di sci non attivi iscritti al Collegio**

Sono membri non attivi del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo professionale ovvero coloro che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del presente regolamento, abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine per la partecipazione all'aggiornamento obbligatorio e che pertanto siano stati cancellati dall'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia;
- b) coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica sono impossibilitati ad esercitare la professione;
- c) coloro che, iscritti all'Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lombardia, siano destinatari del provvedimento disciplinare della sospensione;

I maestri iscritti al Collegio Regionale sospesi dall'Albo, non potranno in alcun modo esercitare la professione. I maestri sospesi dall'Albo professionale sono tenuti al pagamento della quota annuale. L'avvenuta cancellazione o sospensione dall'Albo professionale verrà comunicata alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia.

I maestri di sci indicati nel presente articolo, previa presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 22, potranno essere reinseriti nell'Albo professionale.

I maestri di sci non attivi Iscritti al Collegio che non provvedono al pagamento della quota annuale per un tempo superiore ad una annualità, vengono cancellati d'ufficio dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lombardia.

### **TITOLO IV- COMMISSIONI ESAMINATRICI REGIONALI**

#### **Art. 27 – Elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici regionali**

I maestri che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del r.r. 5/2017, possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici, per la prova attitudinale, e per gli esami di abilitazione, sono nominati con decreto del Dirigente Regionale competente e individuati tra i maestri di sci iscritti all'Albo professionale. Possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici i maestri di sci che siano iscritti all'albo professionale della Regione Lombardia da almeno 5 anni. I maestri di sci in

possesto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti all'Albo professionale che si rendono disponibili ad assumere tale funzione devono comunicare la propria disponibilità a mezzo posta elettronica al Collegio il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, forma un elenco distinto per ciascuna disciplina. L'elenco di cui al comma che precede ha durata triennale. I candidati alle commissioni presenti nell'elenco sono invitati a partecipare agli incontri tecnici d'aggiornamento organizzati dal Collegio in collaborazione con gli istruttori nazionali della Regione Lombardia. L'individuazione dei commissari d'esame avviene mediante estrazione casuale. I nominativi dei commissari d'esame estratti non possono fare parte di altre commissioni per l'anno incorso.

L'individuazione dei commissari esperti per l'esame di specializzazione nelle varie tipologie per i quali sia richiesta l'iscrizione all'albo dei maestri di sci sono individuati come previsto nei commi precedenti, per le altre professionalità l'individuazione avviene mediante estrazione a sorte all'interno di un elenco formato da soggetti in possesso dei relativi requisiti a seguito di apposito avviso diramato dal Collegio. I commissari d'esame estratti non possono fare parte di altre commissioni per l'anno in corso.

## **TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

### ***Art. 28 – Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari***

Il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento disciplinare del Collegio dei maestri di sci della Lombardia nel rispetto del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento disciplinare adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci Italiani.

## **TITOLI VI - RECLAMI E RICORSI**

### ***Art. 29 - Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo***

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

## **TITOLO VII - NORME ETICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI**

### ***Art. 30 Richiamo alle norme generali e deontologiche***

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci.

Principi fondamentali

Il maestro di sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale. La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie Autonome. Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irrepreensibile. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità. Di pari il maestro di sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane. Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

### ***Art. 31 - Rapporti con il Collegio***

a) È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela

dell'esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi.

- b) Nell'esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere con sé il documento che comprova la sua qualifica.

#### ***Art. 32 - Rapporti con i colleghi e le scuole***

- a) Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.
- b) Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta.
- c) Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa.
- d) La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà svolgere attività di coordinamento e collaborazione secondo quanto previsto dall'Art. 22, Comma 1 del R.R 5/2017.

#### ***Art. 33 - Rapporti con i clienti***

Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza. Il maestro rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Lombardia previa indicazione del Direttivo del Collegio.

#### ***Art. 34 - Norme finali e transitorie***

I maestri iscritti all'Albo della Regione Lombardia sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti. Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia ed entra in vigore successivamente all'approvazione da parte della Giunta della Regione Lombardia. Di tale approvazione si dà atto ai fini della piena e legale conoscenza mediante pubblicazione sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/1400 del 21 febbraio 2014. Il Consiglio Direttivo vigente, nominato secondo le disposizioni del previgente regolamento, resterà in carica, nella sua composizione di 15 membri, fino alla sua naturale scadenza, o al suo scioglimento per le altre cause previste dalla legge o dal regolamento.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i Maestri di sci non attivi menzionati al punto d) dell'art. 26 non sarà più possibile provvedere al versamento della quota ridotta essendo stata abrogata la relativa disposizione.